

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO IMPORTI ACCERTATI

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (_____) il ____/____/_____, residente a _____ (_____) in
Via/Piazza _____, n. _____, telefono _____,
post. elettronica _____,
cod. fisc. _____,

agente:

- in proprio
- quale rappresentante legale di (società, condominio ecc...)

_____ ,
avente sede legale a _____ (_____)
in _____ n. _____,
codice fiscale _____
partita IVA _____

VISTO

l'avviso di accertamento/l'ingiunzione fiscale n. _____ del _____,
prot. gen. _____ emesso da codesto Comune per l'anno/gli anni
_____, notificato in data _____ per un importo
complessivo pari ad € _____ relativamente al seguente
Tributo/Imposta/Canone

- IMU**
- TASI**
- TARI**
- COSAP**
- PUBBLICITA'**
- CANONE UNICO**

CONSIDERATO

che trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica, non è attualmente in grado, data la carenza di liquidità, di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell'atto notificato

CHIEDE

che gli venga concessa la **rateazione** del pagamento della somma dovuta in n. _____
rate mensili, impegnandosi a pagare gli interessi di legge.

ESPRESSAMENTE DICHIARA

- di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali;
- di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso;
- di essere a conoscenza che **in caso di mancato pagamento** di due rate consecutive entro i termini previsti, decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e **l'importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;**
- di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell'avvenuta accettazione ovvero diniego della richiesta;
- di avere preso visione dell'art. 20 del Regolamento generale delle Entrate che si riporta qui sotto;
- di allegare tutta la documentazione richiesta;

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati in possesso del Comune potranno essere forniti ad altri soggetti (ad es. Ministero, Guardia di finanza ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Articolo 20
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge dello Stato.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
4. Per situazione di temporanea difficoltà si intende:

Per le persone fisiche:

- a. o modello I.S.E.E. riferito ai redditi dell'anno precedente non superiore ad € 15.000,00, tolto l'indice relativo al patrimonio immobiliare, secondo il seguente schema:

indicatore della situazione reddituale (ISR)
+ patrimonio mobiliare del nucleo
- detrazione patrimonio mobiliare
= ISE senza patrimonio immobiliare
Riparametrazione con il valore della scala di equivalenza
= ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) senza indicatore del patrimonio immobiliare

- b. o altre situazioni debitorie o piani rate per un valore complessivo almeno pari al debito non assolto nei confronti del Comune, che siano in corso con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i,
- c. o situazioni di particolare gravità come la perdita del posto di lavoro documentata da lettera di licenziamento o collocazione in una delle varie forme di sospensione temporanea dal lavoro documentata.

Per le persone giuridiche:

un ultimo bilancio approvato e depositato e/o una relazione economico/patrimoniale più aggiornata rispetto al bilancio (nel caso in cui si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre sei mesi) e/o un prospetto costi/ricavi (per i soggetti che non sono tenuti a redigere il bilancio) da cui emerga la sussistenza di una perdita di esercizio negli ultimi tre anni antecedenti a quello di maturazione del debito non assolto nei confronti del Comune, di importo pari o superiore al 30% rispetto all'importo del debito;

5. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
Fino 80,00 €	Nessuna dilazione	
Da 81,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Oltre 6.001,00 €	25	36

6. L'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 40,00.
7. Per importi superiori ad € 50.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
8. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. In caso di revoca della dilazione la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
11. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
12. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile ovvero il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
13. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
14. Il concessionario della riscossione dei tributi incaricato dal Comune, su richiesta del contribuente, può concedere pagamenti dilazionati, per importi fino a 6.000,00 per un numero massimo di 24 rate come da schema del comma 5 del presente articolo, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo.